

STATUTO

IL SOGNO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA GIOVANNI
LANZALONE 12

Numero REA: SA - 453973

Codice fiscale: 05537840653

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-10-2016 - Statuto completo	2
--	---

- Allegato "A" al numero 19604 di Raccolta.

STATUTO della Cooperativa

"IL SOGNO - società cooperativa sociale"

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, OGGETTO E DURATA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa denominata **"IL SOGNO - società cooperativa sociale"**.

- La società sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo nell'apposito Albo previsto dall'art.2512 cod.civ., ai sensi dell'art.111 septies disp.att.cod.civ.

Alla società si applicano:

- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;

- le disposizioni sulle *Onlus*, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n.460;

- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale in Salerno, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci.

- La durata della Società e' fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 3 - La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

- Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

- La cooperativa esalta la centralità della persona, ha scopo

mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale – finalizzata, con gestioni separate:

- alla gestione di servizi socio - assistenziali - sanitari - educativi, riduzione della marginalità sociale, rieducativi e riabilitativi di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, presso case di cura, case di riposo, case famiglia e simili, residenze sanitarie e assistenziali in favore di anziani, minori e soggetti svantaggiati in genere,

- all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci operatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

- Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

- la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;

- la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul

mercato.

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

– ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;

– ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività – in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari – delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

ARTICOLO 4 – Considerato lo scopo mutualistico, così come definito, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più

oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto quello di

realizzare e gestire stabilmente o temporaneamente, direttamente e/o congiuntamente ad altre cooperative sociali, in proprio e/o per conto terzi, di enti pubblici e/o privati, su programmi di intervento e/o progetti, locali, nazionali e comunitari:

a) servizi di assistenza, di riduzione della marginalità sociale, di tutela e di aiuto, di orientamento ed integrazione a favore di individui e famiglie, al domicilio degli stessi o altrove;

b) servizi di assistenza e tutoraggio a minori e anziani; centri di rieducazione e servizi di assistenza ai disabili, tossicodipendenti e/o alcolisti, volti alla tutela ed all'integrazione sociale;

c) servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione per anziani, persone con disabilità e con esperienza di malattia mentale, anche in collaborazione con le famiglie ed altre strutture pubbliche e private;

d) servizi di trasporto e di assistenza al trasporto per anziani, persone con disabilità, minori e soggetti svantaggiati;

e) servizi di trasporto e di assistenza al trasporto svolti in connessione ad attività gestite in esecuzione di contratti di appalto e/o di convenzione;

f) strutture di accoglienza, residenziali e semiresidenziali, diurna e/o notturna, residenze socio assistenziali, case albergo, case di riposo e case famiglia;

g) servizi di telesoccorso, teleassistenza e telemedicina;

h) soggiorni climatici marini, montani e termali ai fini della riabilitazione e/o ricreazione per anziani, minori e portatori di malattie invalidanti;

i) promozione e gestione, anche stipulando convenzioni, con medici e personale specializzato nelle varie discipline, di poliambulatori, consultori e centri di prevenzione, con particolare riguardo al settore scolastico e lavorativo;

l) impianti polivalenti per la cultura, lo sport, lo svago e lo sviluppo psicofisico degli utenti;

m) attività di formazione e/o riqualificazione professionale a favore dei soci e non soci;

n) gestione di sportelli informa giovani e centri di orientamento a soggetti svantaggiati;

o) gestire servizi socio - sanitari, socio - assistenziali, socio - educativi di ogni genere in favore di persone anziane, disabili, minori, adolescenti, giovani, dimessi psichiatrici e disabili psichici, tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti, alcolisti e di ogni altro soggetto svantaggiato attraverso modalità diverse quali interventi domiciliari, residenziali e semi-residenziali (case - alloggio, case - famiglia - case - riposo R.S.A., ecc.).

- la Cooperativa ha, altresì, come oggetto:

- progettazione, programmazione e realizzazione di iniziative

produttive, di servizi commerciali al fine di consentire l'immissione nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate che altrimenti non avrebbero nessun'altra opportunità, quindi la cooperativa, anche tramite soci lavoratori o lavoratori dipendenti portatori di qualsiasi tipo di handicap, emarginati, a disagio ecc.. Potrà, pertanto, attivare direttamente, in convenzione, o in appalto le seguenti iniziative, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. monitoraggio e controllo ambientale; rilevamento inquinamento; monitoraggio, controllo, rilevamento e risanamento degli attingimenti e delle risorse idriche; raccolta, smaltimento e controllo sullo smaltimento di rifiuti differenziati; attività di lavaggio e disinfezione dei cassonetti raccolta R.S.U.: sturamento fognatura e pulizia tombini; spazzamento strade; servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti sia pubblici che privati, compresi gli uffici, le abitazioni, le strade; pulizia magazzini e piazzali, raccolta rifiuti (pulitori, netturbini e simili), gestire impianti di raccolta, smaltimento, recupero e trattamento rifiuti di ogni genere e di ogni tipo, nonché attività relative alla raccolta differenziata dei rifiuti; anche di comunicazione/informazione; stipulare convenzioni con enti pubblici e con enti privati per le sue elencate attività;

2. servizio di trasporto di persone o cose;

3. rilievi, controlli e gestione di scariche e discariche; conservazione e riproduzione del verde, anche attraverso la gestione di vivai e gli interventi di riforestazione; impianto, manutenzione e vigilanza del verde: prati, alberature, giardini, spazi verdi attrezzati pubblici e privati; vigilanza e conservazione dei parchi naturali anche marini; gestione, manutenzione di impianti a destinazione collettiva: parcheggi pubblici e privati a pagamento, campi sportivi, palestre, cimiteri, parchi, giardini, spiagge;

4. trasporto merci per proprio e conto terzi;

5. assolvimento pratiche presso enti pubblici e privati di vario genere;

6. prestazione di servizi per enti privati e pubblici;

7. servizi di vigilanza e sicurezza per imprese turistiche, pubblici esercizi e comunità;

8. previo adeguamento della propria posizione contributiva potrà inoltre fornire tutta la gamma dei servizi riguardanti l'attività tipica dei ristoranti, degli alberghi e delle strutture turistiche e ricettive di ogni genere;

9. fornire servizi di ricezione ed ospitalità in strutture turistiche, alberghiere e di ristorazione;

10. realizzare s/o gestire strutture ricettive per il turismo sociale e il tempo libero quali villaggi turistici, ostelli, alberghi, bed-and-breakfast, campeggi, rifugi, discoteche, pub, bar, ristoranti, stabilimenti idrotermominerali, balnea-

ri, campi sportivi, maneggi, nonché ogni altra opera a carat-

tere turistico, sportivo e ricreativo;

11. provvedere alla distribuzione dei pasti precotti, gestire mense e self-service all'interno di strutture ricettive, aziendali e pubbliche;

12. gestire bar e punti di ristoro all'interno di impianti sportivi;

13. gestire servizi di accoglienza ed assistenza in occasione di convegni, congressi, seminari e simili;

14. programmazione e realizzazione di formazione e, in particolare, il concorso a potenziare, tramite la formazione, le capacità tecnico-professionali dei soci della cooperativa, tecnici, dirigenti, nonché dei giovani in cerca di lavoro e di occupazione, dei lavoratori in mobilità, cassaintegrati, disoccupati e comunque di lavoratori interessati a processi di riqualificazione e di riconversione;

15. la gestione di attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità locale entro cui la società opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; in relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

-- aziende agricole in proprietà o in affitto;

-- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli in proprio o acquistati,

-- lavorazioni agricole in favore di terzi con i propri mezzi;

-- attività di manutenzione di verde pubblico o privato;

-- attività finalizzate alla commercializzazione di prodotti realizzati in proprio e/o da terzi;

-- organizzazione, gestione, in proprio e non, di aziende agricole forestali, florovivaistiche;

16. disbrigo pratiche, richieste e ritiro certificati e documenti, richieste e ritiro farmaci ed esami clinici, spesa alimentare e varie, spedizione a mezzo posta e corriere;

17. progettazione, cura, manutenzione e pulizia di stabili, mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di strutture di servizio (lidi, parcheggi ecc.), tutti gli impianti e le strutture di servizio pubblico e privato;

18. attività di trasloco;

19. dare servizi per: gestione biblioteche, cineteche, musei, strutture monumentali di interesse culturale, artistico, storico, servizi culturali in genere e per organizzare mostre, mercati, meeting utili per la cooperativa sociale, servizi e gestione di attività turistiche, sportive e del tempo libero, gestire e/o realizzare laboratori artistici, artigianali e culturali;

20. ideazione, elaborazione, promozione di iniziative e/o programmi a favore dell'occupazione e/o di nuove forme di imprenditorialità, con particolare riguardo per le persone con

disagio, emarginate e svantaggiate, in linea con la promozione

welfare comunitario e budget di salute;

21. la cooperativa potrà, infine, commercializzare sia all'ingrosso che al dettaglio articoli sanitari e prodotti ortopedici.

- La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali (Provincia, Comunità Montana, Comuni, ecc.) o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

- La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

- La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

- Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

- Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio. La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

TITOLO II - SOCI

CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 5 - Il numero dei soci e' illimitato e comunque non

può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva capacità di lavoro e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con la cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative concorrenti che perseguono identici scopi sociali. E' fatto divieto, senza espresso consenso dell'organo amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi.

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili dalla legge.

Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

ARTICOLO 6 - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri;

b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni.

c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;

d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea;

e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI

ARTICOLO 7 - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti.

ARTICOLO 8 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 9 - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;
- che svolga in proprio imprese identiche o affini con quelle della società;
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli.

ARTICOLO 10 - In caso di morte gli eredi del socio defunto

hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti e' effettuato con delibera dell'organo amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10 (dieci).

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ARTICOLO 11 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate comprensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies terzo comma del codice civile.

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si è verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni eventuale credito.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più rate in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.

ARTICOLO 12 - Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 13 - Le quote sono sempre nominative.

Le quote sociali non possono essere cedute e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art.2530 del codice civile, il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta

giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE

CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 14 - Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo quote
- d) dalla riserva straordinaria
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art.2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 15 - Sono organi della società:

- l'Assemblea dei Soci;
- L'Organo amministrativo
- il Collegio Sindacale;

CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 16 - Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare.

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

CONVOCAZIONE. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.

All'Assemblea e' inderogabilmente attribuito il potere di:

- a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- d) - deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli Amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;
- e) - deliberare sulla responsabilità' degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità';
- g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;

h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità';

i) - deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio

l) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società';

m) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;

n) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

o) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società;

p) - deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

VERBALIZZAZIONE. 15. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 17 - La società' e' amministrata da un Amministratore Unico o da un numero di amministratori da tre a cinque, anche non soci, eletti ed individuati nel numero dai soci per il periodo determinato dagli stessi al momento della nomina o anche a tempo indeterminato.

In caso di pluralità di amministratori essi agiranno sotto

forma di Consiglio di Amministrazione oppure, a scelta dei soci all'atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 C.C..

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in ogni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 18 - L'organo amministrativo e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società' ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci. L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società' per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

L'avviso di convocazione e' fatto con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati.

La riunione del Consiglio e' valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età'.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di

Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleaudioconferenza a condizione che:

1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e' necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ARTICOLO 20 All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente oppure, in caso di amministrazione plurima disgiuntiva o congiuntiva, ai singoli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, e' attribuita la rappresentanza legale della società con firma libera.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità'.

ARTICOLO 21 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonchè una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 22 - La nomina del Collegio Sindacale e' facoltativa

finche' non ricorrano le condizioni obbligatorie di legge.

Il Collegio Sindacale è nominato e funzionante ai sensi di legge.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del Codice Civile.

ARTICOLO 23 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni di legge in materia.

CAPO V - REVISORE

ARTICOLO 24 - In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi poteri un Revisore.

Il Revisore è nominato e funzionante ai sensi di legge.

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed e' rieleggibile.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI

CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 25 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile. Analogamente il Collegio sindacale, se nominato, deve attenersi nella relazione di sua competenza ai criteri dell'art.2545 cod.civ.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano — nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci — i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico

proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1,

lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

ARTICOLO 26 - In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nei nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 27 (ventisette) e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;
- b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura di legge ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) a riserva straordinaria;
- f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.

CAPO II - RISTORNI

ARTICOLO 27 - La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei li-

miti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via generale, devono considerare le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza lavorativa.

I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 28 - La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società' in liquidazione.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eventuale eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

TITOLO VII - MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 29 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:

- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.

- In caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VIII - REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 30 - Il funzionamento della Cooperativa e' disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 31 - Per quanto non contemplato dal presente statuto

valgono le vigenti disposizioni di legge.

- Salerno, diciotto ottobre duemilasedici.
- F.ti: -Ida Fatma Grillo, Anna Carrato, Di Feo Luigi, Filippo Ansalone notaio (sigillo)
- La presente copia, realizzata con sistema elettronico, è conforme al suo originale e si rilascia per uso consentito.

- Fisciano,

22 di 22